

R.G. n. 90 -1 /2024



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE**

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

In composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione e Giudice Delegato dott. U. Scavuzzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori sig. Andrea MINUTOLI, nato a Messina il 27 agosto 1946, C.F.: MNT NDR 46M27 F158H e della sig.ra Maria COLETTA, nata a Messina il 09 settembre 1953, C.F.: CLT MRA 53P49 F158T (elett.te domiciliati in Messina, Via G.Grillo, 61, presso lo studio dell'Avv. Stefania Previti) promosso dall'O.C.C. da sovraindebitamento della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Messina, iscritto al n. 56 sez. a del Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia, in persona del referente p.t. e per esso il Dott. Giuseppe LOTTA (fax 090/9432104, pec: giuseppe.lotta@pec.enya.it) e l'Avv. Antonio VISCO (fax 090/8967718, pec: avvantoniovisco@recapitopec.it)

In fatto e in diritto

esaminati gli atti della procedura ex art. 67 SS. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs.12 gennaio 2019 n.14) iscritta al n. 90/2024 R.P.U., sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII del 6.12.2024, dall'Avvocato Antonio Visco e dal dott. Giuseppe Lotta, professionisti nominati quali gestori dell'Organo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito preso la Camera di Commercio ed Artigianato di Messina nell'interesse di ANDREA MINUTOLI e MARIA COLETTA;

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII "*con l'ausilio dell'OCC*" e all'art. 68, comma 1, primo inciso, CCII "*tramite un OCC*";

rilevata la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato che, con decreto emesso in data 8 gennaio 2025, il presente Giudice delegato ha dichiarato ammissibile la proposta ed il piano in esame e, conseguentemente, ne ha ordinato la pubblicazione in apposita area del sito *web* del Tribunale;

che, con PEC del 9 gennaio 2025 documentata in atti, l'O.C.C., in persona del Collegio dei Gestori, ha provveduto a darne comunicazione ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 70 commi 2 e 3 CCII;

constatato che, rispettivamente in data 21 e 27 gennaio 2025, sono pervenute osservazioni formulate da Agos Ducato S.p.A e Tavilla;

rilevato che, all'esito, in data 7 febbraio 2025 (dep.13/02/25), nel rispetto del termine di cui all'art. 70 comma 6 CCII, l'O.C.C. ha riferito al Giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie;

ritenuta la piena fattibilità del piano proposto dal debitore, avuto riguardo alle modalità e ai tempi di adempimento, consistenti in 60 rate per un importo complessivo di euro 29.620,00 fermo restando il pagamento integrale (100%) dei creditori privilegiati, nonché la corresponsione in favore del creditore TAVILLA della percentuale del 45,10% su un debito aggiornato pari ad euro 46.541,97,



come da precisazione del credito pervenuta, e della percentuale del 13,50% in favore degli ulteriori creditori chirografari;

rilevata la meritevolezza del debitore, la cui situazione debitoria trae origine da una condanna pronunciata in sede civile nonché ai costi sostenuti per la pregressa vicenda processuale;

rilevata, altresì, la disattenta valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori, che negli anni hanno consentito il continuo accesso al credito al Sig. MINUTOLI Andrea e alla Sig.ra COLETTA Maria, pur nella ragionevole possibilità di presumere la loro incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, con conseguente progressivo aggravamento della sua situazione debitoria;

rilevata l'effettiva convenienza del presente piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che – allo stato – l'unico bene aggredibile da parte del ceto creditorio è rappresentato dall'immobile di proprietà dei debitori sovraindebitati, la cui liquidazione, peraltro, risulterebbe connotata da tempistiche più dilatate e da margini di aleatorietà sensibilmente maggiori, oltre che da una previsione di realizzo inferiore rispetto a quanto prospettato in sede di attuazione del piano oggetto di proposta;

rilevata, altresì, la conformità del reddito da pensione, il cui ammontare può ritenersi sufficiente a garantire la fattibilità del piano proposto dai debitori, avuto riguardo all'arco temporale di circa 5 anni, nonché all'età anagrafica dei coniugi, che consente di presumere la continuità del trattamento previdenziale per un periodo congruo a onorare gli impegni assunti;

P.Q.M.

visti gli art. 67 e seguenti CCII;

verificata l'ammissibilità e fattibilità del piano e risolta ogni contestazione;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per come proposto ed argomentato nella relazione particolareggiata ex art. 68 co 2 CCII e nella rimodulazione depositata il 13 febbraio 2025;

DICHIARA CHIUSA

la presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Si comunichi la presente sentenza ai creditori, si curi la sua pubblicazione, entro i successivi due giorni, in apposita area del sito *web* del Tribunale.

La presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII.

Messina, il 27.6.2025

Il Presidente di Sezione
Dott. U. Scavuzzo

